

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Formazione professionale di base a maturità

# Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale

Guida

Berna, 10 aprile 2015 (stato: 13 luglio 2015)

# Sigla editoriale

# **Editore**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Divisione Formazione professionale di base e maturità

Einsteinstrasse 2

3003 Berna

# Layout

SEFRI

# Data di pubblicazione

13 luglio 2015

# Distribuzione

Sito SEFRI

www.sbfi.admin.ch/riconoscimento-mp

# Indice

| Introdu      | ızione   | 5  |
|--------------|--|----|
| 1 Info       | rmazioni generali  | 6  |
| 1.1          | Procedura di riconoscimento  | 6  |
| 1.2          | Soggetti, compiti e competenze   | 7  |
| 1.2.1        | Scuole   | 7  |
| 1.2.2        | Cantoni  | 7  |
| 1.2.3        | SEFRI  | 8  |
| 1.2.4        | Commissione federale di maturità professionale (CFMP)                              | 8  |
| 1.2.5        | Esperti  | 9  |
| 2 Pro        | cedura di riconoscimento   | 9  |
| 2.1          | Oggetto  | 9  |
| 2.2          | Svolgimento della procedura (schema)   | 10 |
| 2.3          | Procedura completa per il riconoscimento di un ciclo di formazione                 | 12 |
| 2.4          | Riconoscimento dei cicli di formazione di una scuola con diverse sedi              | 16 |
| 2.5<br>forma | Procedura di riconoscimento in seguito a modifiche sostanziali del ciclo di azione | 16 |
| 2.6          | Procedure di riconoscimento semplificate   | 16 |
| 2.6.1        | Procedura semplificata per cicli di formazione riconosciuti secondo la OMPr        | 16 |
| 2.6.2        | Stesso ciclo di formazione, stessa scuola, nuova sede                              | 16 |
| 2.6.3        | Nuovo ciclo di formazione, stessa scuola, stessa sede                              | 16 |
| 2.7          | Monitoraggio dei cicli di formazione dopo il riconoscimento                        | 17 |
| 2.7.1        | Riconoscimento senza condizioni  | 17 |
| 2.7.2        | Riconoscimento con condizioni  | 17 |
| 2.7.3        | Revoca del riconoscimento  | 17 |
| 3 Alle       | gatigati   | 18 |
| 3.1          | Documentazione per la procedura di riconoscimento                                  | 18 |
| 3.2          | Documenti di riferimento per la maturità professionale                             | 18 |
| 3.3          | Cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale                     | 18 |
| 3.4          | Abrogazioni  | 18 |

### Introduzione

Su proposta dei Cantoni, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può riconoscere i cicli di formazione per la maturità professionale delle scuole<sup>1</sup>. Una volta ottenuto il riconoscimento, il Cantone è autorizzato a rilasciare un attestato federale di maturità professionale ai candidati che hanno superato l'esame.

Le condizioni e la procedura per il riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale sono disciplinate dall'articolo 29 dell'ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)<sup>2</sup>.

L'obiettivo della presente guida è presentare la procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale illustrandone le varie fasi e fornire ai soggetti coinvolti le basi per garantire una procedura strutturata ed efficiente.

La guida illustra nel dettaglio le singole fasi della procedura di riconoscimento standard e i ruoli dei soggetti coinvolti e definisce i requisiti della documentazione relativa alla domanda.

La guida si basa sui modelli elaborati da un gruppo di lavoro della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) insieme ad alcuni esperti d'intesa con la SEFRI e sui quali si è espressa anche la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP).

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Josef Widmer Direttore supplente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per scuole si intendono tutti gli istituti di diritto pubblico e privato che offrono cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS 412.103.1

# 1 Informazioni generali

### 1.1 Procedura di riconoscimento

La procedura di riconoscimento dei cicli di formazione è disciplinata dall'ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)<sup>3</sup>. Durante la procedura viene verificato se il ciclo di formazione è conforme ai requisiti dell'articolo 29 OMPr e del programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale (PQ MP)<sup>4</sup>. In caso affermativo, la CFMP ne chiede il riconoscimento alla SEFRI. Una volta ottenuto, l'operatore del ciclo di formazione<sup>5</sup> sarà autorizzato a rilasciare un attestato federale di maturità professionale ai candidati che hanno superato l'esame di un ciclo di formazione riconosciuto.

La procedura comprende il monitoraggio e la verifica di almeno un ciclo di formazione completo presso una scuola. Si tratta di una procedura con esito sommativo: un esperto valuta se il ciclo di formazione soddisfa le prescrizioni dell'OMPr e del PQ MP.

Durante la procedura di riconoscimento il Cantone o, in una seconda fase, l'esperto, comunica alla scuola se i criteri sono stati soddisfatti interamente, in parte o per niente. In questo arco di tempo la scuola ha la possibilità di colmare le lacune riscontrate.

Lo svolgimento della procedura è illustrato al punto 2.2 della guida tramite uno schema ed esplicitato al punto 2.3 all'interno di una tabella. La documentazione da presentare è elencata nell'allegato ed è disponibile online all'indirizzo: www.sbfi.admin.ch/riconoscimento-mp.

L'esperto comunica alla CFMP a partire da quale anno il ciclo di formazione può essere riconosciuto. I maturandi che frequentano un ciclo di formazione per il quale la SEFRI ha già confermato l'avvio della procedura di riconoscimento conseguiranno un attestato federale di maturità professionale, fermo restando il superamento della procedura di qualificazione.

Di norma il riconoscimento dei cicli di formazione ordinari è concesso a tempo indeterminato, mentre quello per i progetti pilota o i cicli di formazione che contengono deroghe rispetto all'OMPr o al PQ MP è a tempo determinato. In caso di modifiche sostanziali dei contenuti del ciclo di formazione, dell'OMPr o del PQ MP è necessario un nuovo riconoscimento.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RS 412.103.1

<sup>4</sup> http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01570/index.html?lang=it.

Per operatore si intende il Cantone o la scuola qualora vi siano differenze cantonali a livello di competenze.

### 1.2 Soggetti, compiti e competenze

#### 1.2.1 Scuole

Per scuole si intendono gli istituti di diritto pubblico e privato che offrono cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale. I cicli di formazione offerti dalle scuole necessitano del riconoscimento della Confederazione (la competenza spetta alla SEFRI).

Se il Cantone in cui ha sede la scuola approva l'offerta di un ciclo di formazione per la maturità professionale, la scuola prepara la documentazione necessaria per avviare la procedura di riconoscimento (di seguito: dossier). Il dossier deve essere inviato esclusivamente tramite un supporto elettronico (chiave USB, CD-ROM, collegamento ipertestuale) e deve contenere i seguenti elementi:

- 1. le disposizioni legali e regolamentari sulla maturità professionale della scuola richiedente (accesso gratuito alla formazione, ammissione, promozione, ripetizione degli esami, convalida di prestazioni di formazione già fornite, esami finali e rilascio degli attestati di maturità professionale, rimedi giuridici);
- 2. le linee guida e/o il piano di sviluppo della scuola;
- 3. il programma d'insegnamento della scuola, del Cantone o della regione valevole per il ciclo di formazione presso la scuola richiedente;
- il programma di garanzia della qualità applicato dalla scuola e i documenti che comprovano l'impiego degli strumenti di garanzia della qualità;
- 5. le statistiche sul numero degli alunni (possibilmente riferite agli ultimi cinque anni) e la percentuale di bocciature e promozioni agli esami di maturità professionale;
- la lista delle qualifiche dei docenti e delle eventuali misure adottate dalla scuola per conseguire le necessarie qualifiche supplementari (cfr. in allegato il documento «Lista delle qualifiche dei docenti per l'insegnamento della maturità professionale») conformemente ai requisiti dell'art. 46 OFPr;
- 7. i documenti sull'organizzazione degli esami finali;
- 8. gli indicatori per la procedura di riconoscimento qualora la scuola possa fornirli tramite autovalutazione (cfr. in allegato il documento «Valutazione del dossier», fase B).

Le scuole che intendono offrire cicli di formazione per la maturità professionale in diverse sedi nello stesso Cantone devono inviare il dossier con eventuali specificazioni sulle singole sedi anche al Cantone.

#### 1.2.2 Cantoni

La prima volta che riceve una domanda di riconoscimento, il Cantone fornisce le proprie informazioni sui cicli di formazione per la maturità professionale (cfr. in allegato il documento «Informazioni del Cantone su tutti i cicli di formazione per la maturità professionale», fase A). Inoltre, esamina, verifica, valuta attentamente e se necessario integra gli indicatori e i criteri di valutazione forniti dalla scuola (cfr. in allegato il documento «Valutazione del dossier», fase B), confermando la validità e completezza del dossier per l'avvio della procedura di riconoscimento e, in modo esplicito, anche le qualifiche dei docenti. Infine, se necessario, chiede alla scuola di apportare dei miglioramenti.

Il Cantone inoltra alla SEFRI la domanda di avvio della procedura di riconoscimento allegando il dossier completo (compreso il documento debitamente compilato «Valutazione del dossier», fase B) e il proprio parere sull'esame del dossier. Se si tratta della prima domanda

di riconoscimento, il Cantone deve anche fornire le informazioni su tutti i cicli di formazione interessati (compreso il documento debitamente compilato «Informazioni del Cantone su tutti i cicli di formazione per la maturità professionale», fase A). Il dossier e il parere devono essere inviati esclusivamente tramite un supporto elettronico.

Con l'avvio della procedura di riconoscimento l'obbligo di vigilanza, la garanzia e lo sviluppo della qualità (p. es. impostazione dell'insegnamento, svolgimento della procedura di qualificazione) rimangono di competenza del Cantone.

#### 1.2.3 **SEFRI**

La SEFRI esamina la domanda di riconoscimento di un ciclo di formazione per la maturità professionale inoltrata dal Cantone, nonché il dossier e il parere sull'esame di quest'ultimo. In seguito, comunica per iscritto al Cantone la propria decisione di avviare la procedura ed eventualmente la necessità di apportare dei miglioramenti al dossier.

La SEFRI monitora il regolare svolgimento della procedura di riconoscimento tramite un membro della CFMP o un esperto e risponde alle domande specifiche che le vengono poste.

La decisione viene presa in base alla proposta della CFMP e al rapporto finale sul riconoscimento del ciclo di formazione per la maturità professionale.

La SEFRI pubblica i cicli di formazione riconosciuti nel proprio elenco delle professioni.

### 1.2.4 Commissione federale di maturità professionale (CFMP)

La CFMP esamina le domande di riconoscimento federale dei cicli di formazione per la maturità professionale e fornisce raccomandazioni in merito alla SEFRI. D'intesa con il membro della CFMP, la segreteria della commissione designa l'esperto incaricato di esaminare il ciclo di formazione di cui viene richiesto il riconoscimento. La segreteria della CFMP comunica al Cantone il nome dell'esperto. Durante le riunioni plenarie, il membro della CFMP riferisce in merito a particolari questioni emerse durante la procedura di riconoscimento e sottopone al plenum i seguenti documenti:

- a) rapporto sulla visita / sulle visite alla scuola (cfr. in allegato il documento «Visite alla scuola», fase C);
- b) rapporto sull'esame di maturità professionale (cfr. in allegato il documento «Valutazione degli esami finali», fase D);
- rapporto finale (cfr. in allegato il documento «Rapporto finale Proposta di riconoscimento», fase E).

In seguito, il membro della CFMP inoltra questi documenti alla segreteria della commissione, che provvede ad archiviarli. L'ufficio di presidenza della CFMP o una sottocommissione specializzata discute i rapporti finali sui cicli di formazione che devono essere riconosciuti. La segreteria della CFMP comunica al proprio membro (o anche all'esperto) eventuali integrazioni o correzioni da apportare. I rapporti finali approvati dall'ufficio di presidenza o dalla sottocommissione specializzata vengono messi all'ordine del giorno di una successiva riunione plenaria della CFMP. Il plenum discute i rapporti finali e invia alla SEFRI una proposta di riconoscimento del ciclo di formazione con o senza condizioni oppure una proposta di rifiuto del riconoscimento.

### 1.2.5 Esperti

La segreteria della CFMP incarica un esperto di monitorare e verificare i cicli di formazione della maturità professionale. Tra la SEFRI e l'esperto viene stipulato un contratto. L'esperto deve vantare una formazione o un'esperienza pedagogica ed essere in grado di valutare l'adempimento dei criteri di valutazione prestabiliti.

L'esperto verifica se il ciclo di formazione di una determinata scuola soddisfa i requisiti per il riconoscimento federale basandosi sulle condizioni di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettera a OMPr e sulle disposizioni del PQ MP. I punti valutati dal Cantone durante la fase A non devono essere valutati una seconda volta dall'esperto.

L'esperto esamina inoltre le qualifiche dei docenti in base alle liste delle qualifiche dei docenti per l'insegnamento della maturità professionale compilate dalla scuola ed esaminate dai Cantoni conformemente al documento «Lista delle qualifiche dei docenti per l'insegnamento della maturità professionale» (cfr. allegato).

Infine, immediatamente dopo la decisione della SEFRI di avviare la procedura di riconoscimento, l'esperto valuta gli aspetti formali e specialistici del ciclo di formazione nonché dell'esame di maturità professionale (cfr. in allegato il documento «Valutazione degli esami finali», fase D). La valutazione si basa sullo studio della documentazione e sullo svolgimento di colloqui con la direzione e può essere integrata da visite durante le lezioni e gli esami.

L'esperto redige subito dopo un rapporto finale sul ciclo di formazione che viene poi trasmesso alla segreteria della CFMP da parte di un membro della commissione.

# 2 Procedura di riconoscimento


### 2.1 Oggetto


Con la procedura di riconoscimento viene riconosciuto a livello federale un ciclo di formazione per la maturità professionale offerto da una determinata scuola. Il riconoscimento autorizza l'operatore del ciclo di formazione (scuola o Cantone) a rilasciare un attestato federale di maturità professionale ai candidati che hanno superato l'esame.

Prima dell'avvio di un ciclo di formazione per la maturità professionale il Cantone in cui ha sede la scuola invia alla SEFRI la domanda e il relativo dossier, allegandovi la conferma della sua validità e completezza. Solitamente la SEFRI conferma l'avvio della procedura di riconoscimento (cfr. punto 2.1) entro 2 mesi dall'ottenimento della domanda di riconoscimento completa, verificata e giudicata corretta dal Cantone (cfr. punto 1.3). Il riconoscimento federale viene concesso il prima possibile; se l'esperto partecipa allo svolgimento del primo esame di maturità al massimo 6 mesi dopo lo svolgimento di tale esame (a seconda del parere cantonale sulle eventuali condizioni).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ad esempio, nel quadro della procedura di riconoscimento di un ciclo di MP1, l'esperto parteciperà all'esame dell'ambito fondamentale «matematica» solo se viene svolto per la prima volta nel contesto di un ciclo di MP2 offerto dalla scuola interessata.

# 2.2 Svolgimento della procedura (schema)





# 2.3 Procedura completa per il riconoscimento di un ciclo di formazione

Descrizione supplementare

| N. fase | Soggetto                              | Fasi della procedura   | Guida/Documento<br>(allegato)  |
|---------|---------------------------------------|--|--|
| 1       |                                       | Presentazione della domanda di riconoscimento  |  |
| 1.1     | Scuola                                | Prepara il dossier di valutazione completo da sottoporre al Cantone e lo invia tramite un supporto elettronico (chiave USB, CD-ROM, collegamento ipertestuale).  | Contenuto del dossier: 1.2.1 / Indice del dossier / Valutazione del dossier (fase B)   |
| 1.2     | Cantone                               | Esamina e integra se necessario la domanda della scuola (in particolare il documento «Valutazione del dossier», fase B). Allega il documento «Informazioni del Cantone su tutti i cicli di formazione per la maturità professionale» (fase A) e inoltre la domanda alla SEFRI insieme al proprio parere.  Il documento «Informazioni del Cantone su tutti i cicli di formazione per la maturità professionale» viene compilato e allegato alla prima domanda di riconoscimento di un ciclo di formazione e vale per tutte le scuole richiedenti del Cantone. Viene rilasciato un nuovo documento solo in caso di modifiche dei dati. | Informazioni del Cantone su<br>tutti i cicli di formazione per<br>la maturità professionale<br>(fase A), Valutazione del<br>dossier (fase B) |
| 1.3     | SEFRI                                 | Valuta se è possibile avviare la procedura di riconoscimento (completezza del dossier, verifica completa da parte del Cantone, conformità all'OMPr e al PQ MP). Se la documentazione fornita non soddisfa i criteri e la procedura non può essere avviata, chiede per iscritto al Cantone di inviare i documenti e/o le conferme mancanti.   |  |
| 2       |                                       | Avvio della procedura di riconoscimento  |  |
| 2.1     | SEFRI                                 | In caso di avvio della procedura di riconoscimento, informa il Cantone e inoltra la domanda e il dossier alla segreteria della CFMP.   |  |
| 2.2     | Segreteria CFMP, membro CFMP, esperto | Designa e incarica l'esperto d'intesa con il membro CFMP competente o secondo la lista dei cicli di formazione per la MP e inoltra i documenti inviati dalla SEFRI.  |  |

| N. fase | Soggetto         | Fasi della procedura   | Guida/Documento (allegato)                            |
|---------|------------------|--|---|
| 2.3     | Segreteria CFMP  | Comunica al Cantone i nomi del membro della CFMP e dell'esperto incaricato.  |   |
| 2.4     | Esperto          | Esamina la documentazione ricevuta basandosi sul contenuto del dossier e sui mo-<br>delli. Stabilisce insieme alla scuola date e modalità della/e prima/e visita/e.  | Valutazione dossier (fase B)                          |
| 3       |                  | Visita/e alla scuola e partecipazione agli esami finali  |   |
| 3.1     | Esperto e scuola | Visita la scuola, si confronta con il responsabile della maturità professionale e valuta il dossier. Eventualmente acquisisce maggiori informazioni e/o chiede la modifica delle disposizioni incompatibili con l'OMPr o con il PQ MP.   | Valutazione dossier (fase B)                          |
| 3.2     | Esperto          | Completa la valutazione in base al contenuto del dossier inviato e alla/e visita/e alla scuola (ed eventualmente in base alle lezioni a cui ha assistito).  Se necessario contatta il membro CFMP competente e lo informa sullo svolgimento della procedura di riconoscimento.  Se necessario il membro della CFMP contatta la segreteria CFMP, la scuola e/o il Cantone per informarli sui principali elementi che potrebbero ostacolare il riconoscimento. | Visite alla scuola (fase C)                           |
| 3.3     | Esperto          | Completa la valutazione in base al contenuto del dossier inviato e alla/e visita/e alla scuola (ed eventualmente in base alla partecipazione allo svolgimento del primo esame di maturità).  | Valutazione degli esami finali (fase D)               |
| 4       |                  | Rapporto finale  |   |
| 4.1     | Esperto          | Redige il rapporto finale secondo il modello CFMP e lo inoltra al membro CFMP competente insieme ai seguenti documenti: valutazione del dossier (fase B) visite alla scuola (fase C) ed eventuale valutazione degli esami finali (fase D).   | Rapporto finale – Proposta di riconoscimento (fase E) |

| N. fase | Soggetto                   | Fasi della procedura   | Guida/Documento (allegato)                            |
|---------|----------------------------|--|---|
| 4.2     | Membro CFMP                | D'intesa con l'esperto, verifica se tutti i criteri sono soddisfatti e se il rapporto finale è conforme alla valutazione. Il membro della CFMP controfirma il rapporto finale e lo invia alla segreteria CFMP.   |   |
| 4.3     | Ufficio di presidenza CFMP | La segreteria CFMP iscrive il rapporto finale e la proposta di riconoscimento all'ordine del giorno della riunione dell'ufficio di presidenza o di una sottocommissione specializzata. L'ufficio di presidenza o la sottocommissione specializzata decide se il rapporto finale verrà discusso nella riunione plenaria della CFMP. | Rapporto finale – Proposta di riconoscimento (fase E) |
| 5       |                            | Decisione e proposta di riconoscimento della CFMP  |   |
| 5.1     | Membro CFMP                | Presenta il rapporto finale e la proposta di riconoscimento al plenum della CFMP e risponde a eventuali domande (1ª lettura).  |   |
| 5.2     | Plenum CFMP                | Dopo la 1 ª lettura del rapporto finale la commissione opta per una delle seguenti varianti:   |   |
|         |                            | Variante A: riconoscimento senza condizioni  |   |
|         |                            | <u>Variante B:</u> riconoscimento con condizioni   |   |
| 5.3     | Segreteria CFMP            | Variante A: La segreteria CFMP invia alla SEFRI la proposta di «riconoscimento senza condizioni». Se la CFMP ritiene necessario modificare il rapporto finale, il membro competente chiede all'esperto di effettuare queste modifiche.   |   |
| 5.4     | Segreteria CFMP            | Variante B: Propone al plenum della CFMP un riconoscimento con condizioni e chiede al Cantone di esprimere il suo parere sulle condizioni.   |   |

| N. fase | Soggetto                                     | Fasi della procedura  | Guida/Documento (allegato) |
|---------|--|---|----------------------------|
| 5.5     | Cantone                                      | Variante B:  Esprime il suo parere sulle condizioni e comunica entro quale data saranno adem-   |                            |
|         |  | piute.  |                            |
| 5.6     | Segreteria CFMP e ufficio di presidenza CFMP | Variante B:   |                            |
|         |  | Inoltra il parere del Cantone all'ufficio di presidenza della CFMP, che decide se iscrivere la risposta all'ordine del giorno della riunione plenaria della CFMP.   |                            |
| 5.7     | Plenum CFMP                                  | Variante B:   |                            |
|         |  | Decide in 2ª lettura sulla proposta di riconoscimento sottoposta alla SEFRI.  |                            |
| 6       |  | Decisione di riconoscimento   |                            |
| 6.1     | SEFRI  | Decide il riconoscimento del ciclo di formazione (con o senza condizioni). Il rapporto finale e la lista delle qualifiche dei docenti sono parte integrante della decisione che viene inviata al Cantone. |                            |
| 6.2     | Segreteria CFMP                              | Aggiorna la lista dei cicli di formazione per la MP e informa il membro CFMP competente e l'esperto inviando loro una copia della decisione di riconoscimento.  |                            |
| 6.3     | SEFRI  | Aggiorna la lista dei cicli di formazione per la MP nell'elenco delle professioni.  |                            |

# 2.4 Riconoscimento dei cicli di formazione di una scuola con diverse sedi

Se i cicli di formazione di una scuola vengono offerti in diverse sedi (filiali) dello stesso Cantone in linea di principio occorre svolgere una procedura di riconoscimento per ogni ciclo di formazione di ogni sede. Tuttavia, in presenza di documenti di riferimento identici, questi ultimi vengono esaminati una sola volta. La domanda di avvio della procedura di riconoscimento per le diverse sedi può essere presentata all'interno di un dossier comune.

# 2.5 Procedura di riconoscimento in seguito a modifiche sostanziali del ciclo di formazione

Di norma il riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale è a tempo indeterminato e si basa sul rapporto finale relativo al ciclo di formazione esaminato.

In caso di modifiche sostanziali dei contenuti del ciclo di formazione è necessario un nuovo riconoscimento. Il Cantone provvede a informare la SEFRI. Il processo di riconoscimento può svolgersi in modo standard o limitarsi all'esame delle modifiche sostanziali.

### 2.6 Procedure di riconoscimento semplificate

### 2.6.1 Procedura semplificata per cicli di formazione riconosciuti secondo la OMPr<sup>7</sup>

I cicli di formazione riconosciuti dopo il 1° gennaio 2005 secondo l'ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale sono sottoposti a una procedura semplificata. Nell'ambito di una tale procedura il dossier delle scuole può limitarsi ai punti 2 e 3 della valutazione (cfr. in allegato il documento «Valutazione del dossier», fase B).

### 2.6.2 Stesso ciclo di formazione, stessa scuola, nuova sede

La decisione di riconoscimento di un ciclo di formazione per la maturità professionale si riferisce a una determinata scuola o a una determinata sede. Se la scuola cambia sede, il Cantone lo comunica alla SEFRI affinché la decisione di riconoscimento rimanga valida.

In seguito a un cambio di sede è necessario un nuovo riconoscimento se il contesto organizzativo e infrastrutturale comporta una modifica sostanziale dell'impostazione dell'insegnamento.

L'iniziativa per una tale modifica sostanziale può essere presa dal Cantone o dall'esperto.

### 2.6.3 Nuovo ciclo di formazione, stessa scuola, stessa sede

Per ogni ciclo di formazione offerto da una scuola di una determinata sede è necessaria una decisione di riconoscimento. Se in una sede una scuola offre cicli di formazione per diversi indirizzi della maturità professionale o sotto diverse forme, gli indicatori comuni dei singoli cicli di formazione vengono valutati una volta sola e può essere svolta una procedura di riconoscimento semplificata.

Per ogni ciclo di formazione occorre inoltrare una lista dei docenti.

Ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (abrogata il 1° agosto 2009; RU 1999 1367).

# 2.7 Monitoraggio dei cicli di formazione dopo il riconoscimento

### 2.7.1 Riconoscimento senza condizioni

Dopo che la SEFRI ha emanato una decisione di riconoscimento senza condizioni, la scuola e il Cantone continuano a essere responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità.

#### 2.7.2 Riconoscimento con condizioni

Se la SEFRI emana una decisione di riconoscimento di un ciclo di formazione con condizioni, la scuola e il Cantone devono provvedere all'adempimento delle condizioni entro la data stabilita. L'esperto verifica l'adempimento tempestivo delle condizioni (entro la data stabilita) e redige un rapporto, che discute con il membro CFMP competente. Se quest'ultimo approva il rapporto, lo invia alla segreteria della CFMP affinché venga discusso dall'ufficio di presidenza o dalla sottocommissione specializzata della CFMP. Se approvato, il rapporto viene iscritto all'ordine del giorno della riunione plenaria. In caso contrario, il membro CFMP competente e l'esperto vengono incaricati di rielaborare e modificare il rapporto. Sulla base del rapporto il plenum della CFMP invia alla SEFRI una richiesta di annullamento delle condizioni. La SEFRI emana la sua decisione e la comunica per iscritto al Cantone.

Se le condizioni non vengono adempiute entro la data stabilita, la SEFRI revoca il riconoscimento del ciclo di formazione ai sensi dell'articolo 30 OMPr.

#### 2.7.3 Revoca del riconoscimento

Qualora un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfi più i requisiti, si applica l'articolo 30 OMPr.

# 3 Allegati

# 3.1 Documentazione per la procedura di riconoscimento

I contenuti del dossier sono elencati al punto 1.2.1 della guida.

Il dossier deve essere inviato tramite un supporto elettronico in formato Word/Excel e in formato PDF.

I principali documenti per il riconoscimento di un ciclo di formazione per la maturità professionale sono pubblicati sul sito della SEFRI nella rubrica «Procedura di riconoscimento per i cicli di formazione MP»:

- Guida: Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
- Informazioni del Cantone su tutti i cicli di formazione per la maturità professionale (fase A)
- Valutazione del dossier (fase B)
- Visite alla scuola (fase C)
- Valutazione degli esami finali (fase D)
- Rapporto finale Proposta di riconoscimento (fase E)
- Lista delle qualifiche dei docenti per l'insegnamento della maturità professionale (cfr. 1.2.1)
- Elenco con i numeri delle scuole che offrono cicli di formazione per la maturità professionale riconosciuti secondo il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)

# 3.2 Documenti di riferimento per la maturità professionale

Sul sito della SEFRI sono consultabili i seguenti documenti:

- Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità
  professionale, OMPr; RS 412.103.1).
- Programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale (PQ MP) del 18 dicembre 2012.

### 3.3 Cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale

I cicli di formazione riconosciuti per la MP sono riportati nell'elenco delle professioni SEFRI.

# 3.4 Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti pro-memoria:

- Pro-memoria I: Procedura di riconoscimento dei curricoli di formazione per la maturità professionale, (stato: 03.09.2010)
- Pro-memoria II: Assistenza delle scuole con curricoli di formazione per la maturità professionale riconosciuti, (stato: 16.01.2003)

- Pro-memoria III: La maturità professionale d'indirizzo commerciale nelle scuole medie di commercio, (stato: 11.06.2010)
- Pro-memoria IV: Raccomandazioni alle scuole concernenti l'integrazione dei diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale (stato: 25.11.2014; l'abrogazione di questo pro-memoria avviene con la pubblicazione della guida sull'integrazione dei diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale)
- Pro-memoria VI: Elaborazione e convalida dei programmi d'istituto nell'ambito dell'implementazione del Programma quadro per la maturità professionale degli indirizzi tecnico, artistico e artigianale (stato: 25.01.2006)
- Pro-memoria VII: Calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare (stato: 22.07.2005)
- Pro-memoria VIII: Insegnamento bilingue nella maturità professionale (stato: 19.01.2005)
- Pro-memoria IX: Requisiti per i periti impegnati negli esami di maturità professionale (stato: 07.07.2005)
- Pro-memoria X: Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale (già abrogato e sostituito dal documento «Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale» (stato: 01.12.2013)
- Pro-memoria XI: Riconoscimento dei cicli di studio di maturità professionale per scuole con più sedi o scuole partner (stato: 30.07.2007).